



754



Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Tribunale di Alessandria

N. *2802/09* R.C.

N. *754/12* Sent.

N. *8868* Cron.

N. *1524* Rep.

Oggetto: *Restituzione
somme*

in composizione monocratica, in persona del Giudice **dott. ssa Barbara Romano** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 2802/09 R.G. promossa da:

ALFA SRL

- attore - 

Contro

BANCA

- convenuto -



F54

Conclusioni.

Per l'attrice:

" Nel merito, annullare l'operazione bancaria di cui è causa e riferibile ai contratti prodotti in atti e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare l' BANCA _____, in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione integrale di tutte le somme dall'attrice versate alla convenuta, oltre interessi, all'addebito alla convenuta dei costi per l'estinzione dell'operazione ed al risarcimento dei danni patiti e patienti a seguito dell'illegittima iscrizione dell'attrice in Centrale Rischi, nella misura accertata e accertanda in corso di causa. Con vittoria di diritti, onorari e spese".



Per la convenuta:

"In via preliminare, dichiarare la nullità delle domande per indeterminatezza; nel merito, dichiarata l'intervenuta prescrizione della domanda di annullamento riferita ai contratti Interest Rate Swap CMS del 19.3.2002, Extra 2 Swap del 22.4.03, Sunrise swap del 25.6.03; respingere in quanto infondate tutte le domande attoree; in ogni caso con condanna dell'attrice alla rifusione delle spese del procedimento, compresi IVA, CPA e contributo forfettario per il rimborso delle spese generali".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 7.8.2009 la società attrice esponeva che nel 2001, avendo ottenuto dalla banca convenuta finanziamenti per € 340.000,00 da destinare alla costruzione di un edificio strumentale per l'attività di laboratorio di oreficeria iniziata nel 2001, in data 14.3.2002, per il tramite del suo presidente, A.R. _____, era stata indotta a stipulare un contratto di *Interest Rate Swap*, presentato come conveniente e condizione fondamentale per l'erogazione del finanziamento medesimo e avente finalità di dare copertura alle oscillazioni dei tassi di interesse sui finanziamenti.

Lamentava che successivamente si sarebbe vista recapitare, senza conoscerne il motivo, altre tre conferme di contratto, rispettivamente uno swap del 22.4.2003 in modifica del precedente; un Sunrise Swap del 25.6.2003 e un altro swap del 22.4.2003.

Sebbene inizialmente si fosse vista accreditare alcuni importi, l'ultimo contratto avrebbe generato una serie di addebiti, per complessivi € 46.468,61, e finendo col trovarsi inserita in Centrale Rischi a causa del rifiuto di corrispondere € 3.310,00 quando tale debenza era stata da lei contestata in data 13.12.2008.

Rassegnava, pertanto, le conclusioni di cui in epigrafe.

Resisteva la banca offrendo una diversa e ben più dettagliata cronistoria degli eventi volta a sostenere come la stipula di ogni contratto, lungi dall'essere stata suggerita dai propri intermediari, fosse stata il frutto di una libera determinazione dell'investitore svoltasi attraverso una serie di incontri, alcuni con la presenza del proprio commercialista, in cui i parametri negoziali erano stati via via ridiscussi previa illustrazione delle caratteristiche dell'operazione e valutazione, sotto il profilo dell'adeguatezza, dell'andamento del mercato che presentava un andamento in discesa dei tassi tale da comportare differenziali periodici negativi per il cliente.

La causa veniva assunta in decisione senza che fosse stata svolta alcuna attività istruttoria in quanto ritenuta superflua con ordinanza del 19.5.2010.

Sebbene l'eccezione preliminare di nullità della domanda attorea sollevata da parte convenuta possa ritenersi superata in quanto il contenuto dell'atto di citazione è apparso sufficientemente dettagliato rispetto al *petitum* e alla *causa petendi*, laddove al punto 19) della citazione lamenta *che la condotta della banca appare contraria alla normativa in tema di trasparenza, correttezza e diritto di informazione prescritti dal T.U. e successiva regolamentazione attuativa*, è nel merito che la domanda non può trovare accoglimento.

Evidenziato che solo in sede di comparsa conclusionale, quindi tardivamente, parte attrice ha accennato ad una domanda di risoluzione contrattuale, mai prima avanzata in alcuno scritto difensivo, deve qui richiamare il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza del 19.12.2007 n. 26724:



"In tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dare luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. contratto quadro); può dare luogo – per quanto qui interessa – a responsabilità contrattuale ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto quadro; in ogni caso deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, co. 1 c.c., la nullità del cd. contratto quadro o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso".

Le stesse considerazioni valgono anche per la domanda, in questo caso azionata, di annullabilità delle operazioni bancarie compiute per vizio della formazione del consenso dovuto, per quel poco che è dato di desumere dalla lettura dell'atto introduttivo, a dolo della banca per la condotta asseritamente in violazione dei doveri informativi, dovendosi ripetere anche in relazione a tale domanda che le accertate violazioni dei doveri di diligenza facenti capo all'intermediario finanziario non possono incidere su momenti genetici del contratto, né tantomeno sui singoli negozi attuativi dell'unico rapporto di mandato.

Parte attrice, da un lato, laddove allude ad una violazione dei doveri di comportamento dell'intermediario idonea ad influire sul consenso della controparte contrattuale, inquinandolo, omette qualsiasi riferimento al contratto – quadro intervenuto tra le parti in data in data 13.3.2002, denominato Interest rate swap tra banca - ed operatori qualificati (prod. 3 di parte convenuta) e trascura di sufficientemente circostanziare gli artifici posti in essere dalla banca per occultare la realtà dell'investimento, di tal che diviene arduo sostenere che il consenso sia mancato del tutto.

Dall'altro, nel riferirsi "all'operazione bancaria di cui è causa con riferimento ai contratti prodotti in atti", ovvero i singoli accordi di rinegoziazione via succedutisi in corso di rapporto (Interest Rate Swap CMS del 19.3.2002; Extra 2 Swap del 17.4.2003; Sunrise Swap del 25.6.2003; Interest Rate Swap del 23.5.2005), parte

attrice non osserva il discrimine tra regole di comportamento e regole di validità, tra vizi genetici e vizi funzionali che la Corte di Cassazione ha voluto demarcare con la sentenza sopra richiamata.

In altre parole, la violazione dei doveri dell'intermediario riguardanti la fase successiva alla stipulazione del contratto di intermediazione può assumere i connotati di un vero e proprio inadempimento contrattuale, giacchè quei doveri, pur essendo di fonte legale, derivano da norme inderogabili e sono quindi destinati ad integrare gli effetti del regolamento negoziale vigente tra le parti.

Ne consegue che l'eventuale loro violazione, oltre a generare eventuali obblighi risarcitori in forza dei principi generali sull'inadempimento contrattuale, può, ove ne ricorrano gli estremi di gravità postulati dall'art. 1455 c.c., condurre alla risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria in corso.

Anche il riferimento al divieto di compiere operazioni in conflitto di interessi, addotto da parte attrice per la prima volta in sede di comparsa conclusionale a titolo di argomento di rinforzo della linea di difesa sino a quel momento sostenuta, attiene alla fase esecutiva del contratto costituendo, al pari del dovere d'informazione, una specificazione del primario dovere di diligenza nella cura degli interessi del cliente.

Da quanto sopra argomentato deriva, pertanto, che la copiosa giurisprudenza citata parte attrice diviene del tutto inconferente al caso di specie se riferita ad una domanda, quale quella in concreto azionata, di annullabilità del contratto, anziché di risoluzione per inadempimento e di conseguente condanna al risarcimento dei danni.

La domanda attorea, per come formulata, deve, pertanto, essere respinta.

Non diversamente, l'ulteriore domanda formulata da parte attrice, di risarcimento dei danni patiti e patienti a seguito dell'illegittima iscrizione in Centrale Rischi non merita accoglimento non avendo parte attrice dimostrato né che tale segnalazione sia effettivamente avvenuta, fermo restando che se ne condivide la doverosità per l'istituto di credito secondo la disciplina sulla vigilanza bancaria salvo si accerti la responsabilità del soggetto segnalante per negligenza o dolo, nè tantomeno provato il pregiudizio che ne sarebbe derivato.

Attesa la particolarità della fattispecie e in considerazione della qualità della parti si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente le spese processuali.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulle domande proposte da ALFA SRL, in persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione notificato il 7.8.2009 nei confronti di BANCA, in persona in persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria azione, eccezione e difesa respinte, rigetta le domande in quanto infondate.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Alessandria, 31.10.2012

Il giudice
Barbara Romano

~~V. CANCELLIERE~~
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Floriana SPIRITO

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

5/11/12

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Floriana SPIRITO

COMUNICAZIONI
5/11/12